



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 373	di data 30/09/22

Oggetto: M.R. AUTORIZZAZIONE ALLA CANCELLAZIONE NEL LIBRO FONDIARIO DELLA PROVINCIA DI TRENTO DEL DIRITTO DI IPOTECA VOLONTARIA RICHIESTA PER PAGAMENTO DEBITO. EURO 23.669,12.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 3, della legge provinciale 28.05.1998, n. 6 alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) si provvede, oltre che con le entrate proprie e le dotazioni patrimoniali dei soggetti gestori: a) attraverso la compartecipazione alle spese da parte degli utenti; b) con le quote di contribuzione dei comuni competenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)";

atteso che, questo Comune, previamente informato, per i soggetti residenti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso RSA e Casa di Soggiorno, a seconda dei casi, assume la copertura totale o parziale della spesa retta;

viste le deliberazioni della Giunta comunale, da ultimo 20.05.2019 n. 93, con le quali vengono definiti i criteri di intervento economico da parte del Comune relativamente ai ricoveri definitivi;

considerato che questa Amministrazione emette, previa richiesta e dopo attenta valutazione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per un intervento economico, per ogni soggetto residente nel Comune di Trento che viene inserito in RSA e in Casa di soggiorno su posti fissi, impegnativa di pagamento, in base alla quale è tenuta alla copertura della spesa retta, nel caso in cui la persona non sia in grado di provvedere autonomamente alla copertura totale o parziale del costo della retta;

atteso che il Comune di Trento con determinazione dirigenziale autorizza la spesa annuale ai fini del pagamento delle rette relative a soggetti residenti per i quali sia necessario il ricovero in RSA e in Casa di soggiorno, allorché l'ospite non risulti in grado di provvedere alla copertura integrale della retta, tenendo conto della capacità contributiva del medesimo correlata alla presenza di eventuali donatori ed alle condizioni economico/patrimoniali dei familiari;

precisato che la misura dell'intervento economico del Comune, rispetto agli inserimenti definitivi, è determinata dalla differenza tra la retta mensile (variabile con riferimento al numero dei giorni ed alle eventuali assenze) e le entrate dell'ospite che la RSA è tenuta ad introitare;

preso atto che l'Amministrazione comunale nei confronti della persona indicata nell'Allegato n. 1, soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente che, firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della determinazione, e sui suoi

pagina 1/5

aventi causa, vanta un credito di complessivi euro 23.669,12 di cui:

- euro 23.451,56 per spesa retta di ricovero anticipata per la degenza in una RSA gestita dalla Apsp Beato de Tschiderer nel periodo dal 14 dicembre 2016 al 1° novembre 2020, data di decesso dell'ospite,

- euro 217,56 per spese di volontaria giurisdizione sostenute dall'Amministrazione per l'avvio, nella pendenza del termine per accettare l'eredità, dell'azione diretta a far fissare all'Autorità giudiziaria un termine, abbreviato rispetto a quello decennale, entro il quale ogni chiamato avente diritto deve dichiarare se intende accettare l'eredità retrolasciata dal de cuius;

dato che, con deliberazione di Giunta comunale 30.12.2002 n. 345, il Dirigente del Servizio Casa e Residenze protette, ora a seguito di riorganizzazione della struttura amministrativa comunale e per quanto di competenza in oggetto, Servizio Welfare e Coesione sociale, è stato incaricato dell'accettazione delle ipoteche volontarie finalizzate a garantire il Comune di Trento relativamente agli obblighi maturati maturandi degli ospiti in RSA, per i quali il Comune stesso ha emesso impegnativa di pagamento, loro eredi o danti causa;

specificato, al riguardo, che la persona indicata nell'Allegato n. 1, ospite presso una RSA ha concesso, con atto pubblico 23.10.2018 n. 1075 rep. del Comune di Trento (registrato a Trento il 7 novembre 2018 al n. 109 Vol. 69 S I), con intavolazione sub G.N. 9735/2018, un'ipoteca volontaria sui beni di proprietà identificati nelle tre p.m. indicate nell'Allegato n. 1 a favore del Comune di Trento, per complessivi euro 30.000,00 a garanzia del credito per somme anticipate per spesa retta di ricovero in RSA e crediti accessori;

rappresentato e riassunto brevemente quanto segue:

- il debitore è deceduto in data 1 novembre 2020,

- il Comune di Trento, in qualità di ente creditore della spesa retta di ricovero anticipata ed interessato al recupero del credito, dopo aver esperito tutte le procedure di verifica senza arrivare ad alcun esito, per individuare gli eredi nel termine abbreviato rispetto al termine ordinario decennale, il 7 febbraio 2022 ha esperito l'actio interrogatoria ex articolo 481 c.c. con deposito di istanza per la fissazione del termine,

- nell'udienza fissata in Tribunale il 5 luglio 2022 Giudice tutelare ha preso atto che i tre chiamati all'eredità, indicati nell'Allegato n. 1, hanno formalmente accettato l'eredità retrolasciata acquisendo la qualifica giuridica di eredi del de cuius ed ha dichiarato chiusa la procedura;

- il Comune di Trento il 6 luglio 2022 con nota prot. n. 188507 ha quindi inviato ai tre eredi la richiesta di pagamento pro quota di euro 7.889,71 dell'importo complessivo di euro 23.669,12;

preso atto che i tre eredi hanno effettuato il pagamento pro quota dell'intero importo richiesto;

precisato che la somma complessiva di euro 23.669,12 è stata accertata al capitolo 30454 dell'esercizio finanziario 2022 del PEG 2022-2024 (accertamento n. 255528) e riscossa con quietanze tutte del 21.07.2022 n. 15109;

vista la nota reg. al n. 184221356 con la quale il 14 settembre 2022 è stata chiesta l'autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca iscritta a favore del Comune di Trento sui beni indicati nell'Allegato n. 1;

rilevato che, nella fattispecie in oggetto, la cancellazione dell'ipoteca è una conseguenza naturale del pagamento del credito e che, completata la procedura di pagamento il conseguente atto di autorizzazione alla cancellazione ipotecaria è un atto dovuto per regolarizzare al tavolare la situazione immobiliare, e non vi è alcuna discrezionalità da parte dell'Amministrazione;

dato atto che il Regolamento comunale dei contratti, all'art 12, comma 4 ter, inserisce fra le operazioni immobiliari di ordinaria amministrazione aventi ad oggetto il diritto di proprietà o altri diritti reali su beni immobili: "b) gli atti patrimoniali che si configurano come regolarizzazioni catastali e tavolari che adeguano la situazione di diritto alla situazione di fatto";

atteso che, da quanto precede, pare ragionevole inserire la cancellazione dell'ipoteca per estinzione del credito per avvenuto pagamento nelle operazioni di ordinaria amministrazione ed incardinarle quindi nella responsabilità dirigenziale;

ritenuto infine, poiché la Giunta comunale con la deliberazione n. 345/2002 ha delegato il Dirigente competente per materia ad accettare le ipoteche volontarie finalizzate a garantire il comune relativamente agli obblighi di pagamento rette RSA, sembra ragionevole far rientrare nella competenza dirigenziale di quello stesso Dirigente anche l'autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca per estinzione del credito;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- la Legge 08.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s. m. ed i.;
- la Legge provinciale 28.05.1998 n. 6 “Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità” e s. m. ed i.;
- la Legge provinciale 27.07.2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento” e s. m. ed i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la deliberazione 30.12.2002 n. 342 con la quale la Giunta comunale ha:
 - approvato lo schema di concessione di ipoteca volontaria,
 - incaricato il Dirigente competente per materia all'accettazione delle ipoteche volontarie finalizzate a garantire il Comune di Trento relativamente agli obblighi di pagamento maturati e maturandi dagli ospiti delle RSA per i quali il Comune di Trento interviene economicamente, loro eredi o danti causa e, di conseguenza, anche la cancellazione delle stesse, trattandosi di atto tecnico amministrativo di natura non discrezionale;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di autorizzare, per quanto descritto in premessa, la cancellazione nel Libro Fondiario della Provincia di Trento del diritto di ipoteca volontaria a favore del Comune di Trento, annotato in forza di atto pubblico 23.10.2018 n. 1075 rep. del Comune di Trento (registrato a Trento il 7 novembre 2018 al n. 109 Vol. 69 S I), intavolato sub G.N. 9735/2018, sui beni identificati nelle tre p.m. indicate nell'Allegato n. 1, soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente che, firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della determinazione, a garanzia del credito per somme anticipate per la persona indicata nell'Allegato n. 1, a titolo di spesa retta di ricovero in RSA e crediti accessori, quantificati in un importo complessivo di euro 23.669,12;
2. di dare atto somma che complessiva di euro 23.669,12 è stata accertata al capitolo 30454 dell'esercizio finanziario 2022 del PEG 2022-2024 (accertamento n. 255528) e riscossa con quietanze tutte del 21.07.2022 n. 15109;
3. di dare atto che a supporto della cancellazione del diritto di ipoteca di cui al presente provvedimento si produrrà idoneo atto in forma pubblica del quale si approva sin da ora la formalizzazione, anche a ministero di notaio esterno di fiducia, dando atto che a norma dell'articolo 12, comma 3, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà alla sottoscrizione del medesimo la sottoscritta Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale;
4. di precisare che tutte le spese e gli oneri, nessuno escluso, per la predisposizione dell'atto e ogni ulteriore ed eventuale adempimento inerente e conseguente, graveranno sugli eredi che hanno richiesto la cancellazione dell'ipoteca;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
6. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 30/09/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 373	di data 30/09/22

Oggetto: M.R. AUTORIZZAZIONE ALLA CANCELLAZIONE NEL LIBRO FONDIARIO DELLA PROVINCIA DI TRENTO DEL DIRITTO DI IPOTECA VOLONTARIA RICHIESTA PER PAGAMENTO DEBITO. EURO 23.669,12.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 5 ottobre 2022